

# STATUTO

## Art. 1

E' costituita l' associazione sportiva dilettantistica " NOVA VIGOR MISERICORDIA ".  
L' associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L' associazione ha sede in Pontassieve in via Vittorio Veneto 2/A.

## Art. 2

L' associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l' organizzazione e l' esercizio di attività sportive dilettantistiche; la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l' attività didattica per l' avvio, aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva con la finalità e con l' osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI.  
L' associazione è soggetta a riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

## Art. 3

1/ Colori sociali 1/ GIALLO – BLU== 2/ BLU== 3/ BIANCO ROSSO

## Art. 4

L' associazione si affilia alla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO impegnandosi ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

## Art. 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all' atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l' associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

## Art. 6

Le entrate sono costituite da :

- quote associative annue o periodiche dei soci
- contributi ordinari o straordinari dei soci
- eventuali contributi del C.O.N.I. , della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO , di enti pubblici o di qualsiasi altro genere
- eventuali introiti di manifestazioni sportive o attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni

## **Art. 7**

L' esercizio sociale chiude il trenta Giugno di ogni anno. Il consiglio direttivo predispone il bilancio ( o rendiconto ) che dovrà essere sottoposto all' approvazione dell' assemblea entro due mesi dalla chiusura dell' esercizio.

E' fatto divieto all' associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione.

L' eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

## **Art. 8**

Soci dell' associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

## **Art. 9**

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal consiglio direttivo che in caso di negazione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, le norme da esso richiamate, l' eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.

Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annuale di cui all' articolo sei ( punti uno e due ) del presente statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il trenta Giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l' anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dai citati punti uno e due dell' articolo sei.

## **Art. 10**

- Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all' associazione.
- Soci ordinari : coloro che aderiscono all' associazione successivamente alla fase costitutiva

Tutti i soci fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa e la quota annuale stabilita dall' associazione ed hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

## **Art. 11**

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo diciotto, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall' associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l' associazione come da apposito regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

## **Art. 12**

La qualità di socio si perde :

- per dimissioni
- per morosità protrattasi per almeno tre anni, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito da regolamento interno
- per il venir meno dei requisiti per l' ammissione
- per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statuarie di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui ai punti due e tre verranno sancite dall' assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall' assemblea all' uopo convocata nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l' assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica o meno del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

## **Art. 13**

Organi dell' associazione sono;

- Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- Consiglio direttivo

## **Art. 14**

L' assemblea generale è costituita da tutti i soci. L' assemblea è indetta dal consiglio direttivo ed è convocata dal presidente nella sede dell' associazione a mezzo lettera

**A/R spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea al domicilio risultante dal libro dei soci.**

**Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.**

**La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.**

**L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.**

**L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :**

- **delibera del conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal presidente**
- **eleggere ogni quattro anni, il presidente, il consiglio direttivo o amministrativo dell'associazione**
- **deliberare l'indennizzo generale dell'attività dell'associazione**
- **deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota annuale e su eventuali quote straordinarie**
- **deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del consiglio direttivo o del presidente**

**L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.**

**L'assemblea straordinaria delibera :**

- **sulle proposte di modifica dello statuto sociale**
- **su gli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari**
- **sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile**
- **su ogni altro argomento di particolare interesse gravità e urgenza posto all'ordine del giorno**
- **sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione**

## **Art. 15**

**L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.**

**L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

In seconda convocazione l'assemblea sia straordinaria che ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo ventidue.

## **Art. 16**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

## **Art. 17**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e se opportuno, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza previste dal precedente articolo quindici.

## **Art. 18**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al presidente in carica dell'associazione per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti :

- essere soci effettivi dell'associazione e quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo otto del presente statuto
- non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte della F.G.C.I. , del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza della carica.

## **Art. 19**

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del presidente che è anche presidente dell' associazione, del vice presidente, nominato dallo stesso consiglio e di altri consiglieri.

Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario ed un cassiere.

Il consiglio direttivo resta in carica quattro anni.

Nell' ipotesi di dimissione o di decesso di un consigliere, il consiglio indice entro trenta giorni l' assemblea per la sua sostituzione.

L' incarico di presidente e di componente del consiglio direttivo è assolutamente gratuito. Al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre società ed associazioni sportive nell' ambito della stessa disciplina sportiva.

La carica di presidente e di consigliere è incompatibile con quella di componente del consiglio dei probiviri.

Il componente il consiglio direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

## **Art. 20**

Al consiglio direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l' amministrazione ordinaria dell' associazione.

Il consiglio direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all' assemblea. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all' attività sportiva e amministrativa dell' associazione e su quant' altro stabilito dallo statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del presidente o del vice presidente nonché della maggioranza dei componenti il consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi il consiglio nomina il presidente.

Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o in assenza di quest' ultimo di un segretario appositamente nominato.

## **Art. 21**

Il presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione nei confronti di terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Cura altresì, l' esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il presidente è coadiuvato dal cassiere.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente.

## **Art. 22**

La durata dell' associazione è illimitata, L' associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell' assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5

dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di sconvolgimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, nr.6 della legge nr.289/2002.

### Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea.  
Il loro lodo sarà inappellabile.

### Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

PONTASSIEVE 22/06/2008

A.S.D. NOVA VIGOR MISERICORDIA

